



# Una sottile linea di confine fra noi e il cliente

Le ragioni del proprietario e le nostre: quando il veterinario può dire 'no'?

di **DARIA SCARCIGLIA**

Avvocato

daria.scarciglia@gmail.com

**M**anca, nel nostro ordinamento, una definizione giuridicamente vincolante di "atto medico veterinario". Nel giugno 2008, l'FVE ne

adottò ufficialmente una definizione e, malgrado la sua chiarezza e condivisibilità, va detto che possiede un'efficacia unicamente descrittiva, dal momento che non è contenuta in alcun atto normativo. Si potrebbe pensare che non sia una questione rilevante, se il diritto ha omesso di occuparsene, e può darsi che in parte sia anche vero; ma solo in parte, perché la linea di confine tra la deontologia del veterinario e le ragioni del cliente è sempre più sottile.

Infatti, come già detto in altre occasioni, la relazione tra medico veterinario e animale passa attraverso i soggetti di diritto che ne hanno la responsabilità e questa condizione è trasversale: sia che si tratti di animali da reddito, che di animali da compagnia, il veterinario deve sempre relazionarsi con chi è titolare di un diritto sull'animale. Basti pensare che persino i randagi sono affidati dalla legge alla responsabilità di qualcuno, nello specifico dei Comuni.

## CHI DECIDE?

In particolare, accade che, nella complicata rete di rapporti tra il veterinario ed il proprietario dell'animale paziente, la carenza di una definizione giuridicamente vincolante di atto medico veterinario produca richieste difficilmente condivisibili ma altrettanto difficilmente eludibili. In effetti, stante la natura contrattuale della relazione tra veterinario e proprietario dell'animale paziente, in considerazione di quanto affermato circa l'importanza del consenso informato e della libertà di scelta, la facoltà di decidere è sempre del cliente?

Fortunatamente no. Il diritto, pur se lacunoso ed incompleto, frammentato in norme e provvedimenti diversi, c'è; basta andarlo a recuperare. Sappiamo che il presupposto perché l'intervento



del veterinario sia lecito è il consenso informato del cliente o di chi abbia la responsabilità, anche temporaneamente, dell'animale, anche nella gestione delle emergenze. Può accadere, tuttavia, che il veterinario venga chiamato a soccorrere un animale il cui proprietario sia momentaneamente irrepibile (pensiama ad un cavallo in un maneggio, ad una vacca o un suino d'allevamento, ad un cane affidato a terzi o ricoverato in un canile), che l'animale sia ferito o malato in modo grave ed irreversibile e che stia soffrendo. Supponiamo che il veterinario ritenga di dover porre fine alle sofferenze dell'animale e pratici l'eutanasia; che rilevanza avrebbe il mancato consenso del proprietario?

Poniamo poi il caso di un animale, magari anziano e malandato, bisogno di assistenza e di cure, il cui proprietario venga edotto del fatto che in assenza di cure il suo animale potrebbe andare incontro a sofferenza e che ciò sarebbe evitabile con le opportune terapie; supponendo che decida di non voler sostenere le spese di tali terapie, avrebbe il diritto di pretendere dal veterinario la soppressione del proprio animale?

## L'ORDINAMENTO...

Prima di rispondere, è bene capire come il nostro ordinamento abbia risolto la questione

dell'eutanasia veterinaria, lasciando da parte considerazioni etiche e convenzioni sociali.

Dalla ratifica del Trattato di Lisbona nel 2009, con cui sono intervenute diverse modifiche importanti all'assetto dell'Unione Europea, l'Unione e gli Stati membri "... tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti...", nel rispetto delle disposizioni normative di diritto interno, di riti religiosi, di tradizioni culturali e del patrimonio regionale.

Sul benessere degli animali si sono poi espresse diverse altre fonti di diritto, come ad esempio il recente Regolamento UE 1099/2009 entrato in vigore nel 2013, relativo alla protezione, durante l'abbattimento, degli animali da reddito, allevati per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altro, intendendo per abbattimento *qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale*, e comprendendo nel suo campo di applicazione tanto la macellazione per la produzione di alimenti, quanto l'abbattimento d'emergenza di *animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori e sofferenza acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze*. Dal testo di questo Regolamento si evince come il diritto consideri importante che agli animali vengano risparmiati gli stati di sofferenza, di dolore e di ansia.

Il presupposto è il medesimo anche nella Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia del 1987, ratificata con la L. 201/2010 ed entrata in vigore in Italia l'anno seguente, più comunemente conosciuta come Convenzione di Strasburgo. Vi si legge, infatti, all'art. 11, che *"Solo un veterinario o altra persona competente deve procedere all'uccisione di un animale da compagnia, tranne che in casi di urgenza..."* e che *"... Ogni uccisione deve essere effettuata con il minimo di sofferenze fisiche e morali in considerazione delle circostanze..."*, a voler sottolineare la tutela piena del benessere animale, anche nella scelta estrema di porre fine alla sua vita.

Nel frattempo, nel nostro codice penale, è entrato in vigore nel 2004 il titolo IX bis, relativo ai *Delitti contro il sentimento per gli animali*, che introducono pene detentive e pecuniarie per chiunque cagioni la morte o il maltrattamento di un animale per crudeltà e senza necessità, dovendosi ravvisare nell'articolo 54 del codice penale la definizione di *stato di necessità*<sup>1</sup>, descritto come quel genere di situazione in cui si è causa della morte o del maltrattamento di un animale per salvarne se stessi o altri da un pericolo.

Del resto, anche la Legge Quadro in Materia di Animali d'Affezione e Prevenzione del Randagismo<sup>2</sup> del 1981 aveva promosso tutele forti con-

tro il maltrattamento e l'abbandono degli animali d'affezione, stabilendo inoltre il divieto di *"soppressione dei cani randagi, se non gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità"*.

## ...È CHIARO

L'impianto normativo, nonostante la sua frammentazione, è estremamente chiaro: il benessere di ogni animale, che sia da reddito o meno, DPA o non DPA, deve essere tutelato, e porre fine alla sua vita, quando non giustificato da esigenze produttive ai sensi di legge, non può essere una scelta arbitraria, ma un atto di profonda umanità con cui risparmiargli inutili ed inevitabili sofferenze, nel pieno rispetto della sua natura senziente. Resta da capire se l'atto di scegliere sia esclusivo appannaggio del veterinario o se rientri tra le facoltà del proprietario dell'animale. La spiegazione ci viene fornita dal Codice Deontologico Veterinario che, all'articolo 34, dice che l'eutanasia dell'animale è atto esclusivo del medico veterinario<sup>3</sup>. Nessuna norma vigente ci spiega cosa debba intendersi per atto medico veterinario, ma questa afferma che almeno l'eutanasia lo è e, circa l'eventuale dubbio residuo se la norma deontologica abbia o meno forza di legge, ci soccorrono le Sezioni Unite della Cassazione<sup>4</sup>, ribadendo come la violazione di una norma deontologica sia violazione di legge, dal momento che un codice deontologico, benché espressione dell'autonomia degli Ordini Professionali, una volta approvato è obbligatorio per tutti gli iscritti. E dunque il medico veterinario, tenuto al rispetto della deontologia professionale, non deve consentire ad altri soggetti che non siano colleghi veterinari di praticare l'eutanasia su un animale.

## E QUINDI?

Tornando quindi alle prospettate situazioni ipotetiche, possiamo ben sostenere che, nel caso dell'animale sofferente ferito o malato in modo grave ed irreversibile, il veterinario ha piena facoltà di praticargli l'eutanasia anche senza il consenso del proprietario dell'animale e che, nel caso del cliente che chiede di sopprimere il proprio animale per non sostenere i costi delle sue cure, il veterinario può e deve rifiutarsi, in quanto procedura illecita. La capacità del veterinario di discernere tra le diverse situazioni, di dire del "no", di agire in piena coscienza è un bene prezioso, espressione di un sapere che persegue scopi ulteriori rispetto al piacere di esercitare la professione che si ama e che si è scelta, ed è auspicabile che venga coltivata e rilanciata. James Joyce, scrittore e poeta irlandese, disse che la vita è come un'eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii.

<sup>1</sup> Art. 54 Codice Penale: Stato di necessità. Non è punibile chi ha commesso il fatto per essersi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altra minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

<sup>2</sup> L. n. 281 del 14/08/1981

<sup>3</sup> Art. 34 - Eutanasia - L'eutanasia dell'animale è atto esclusivamente Medico Veterinario, rientra nell'etica professionale del Medico Veterinario può essere effettuata al fine di evitare all'animale paziente sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili e nei casi consentiti dalla legge. È responsabilità professionale del Medico Veterinario garantire, quando si deve interrompere la vita di un animale, che ciò sia fatto con il maggior grado di rispetto possibile e con l'impegno a indurre la morte nella massima assenza di dolore e stress possibile.

<sup>4</sup> Sentenza n. 26810 del 2007 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

**Softec** ... puntate vincenti!  
Technology and Research srl

Esperti Qualificati riconosciuti dal Ministero del Lavoro per i controlli periodici degli impianti radiologici a norma di legge.

CONVENZIONATI ANMVI PER IL CONTROLLO DEI RADIOLOGICI

per informazioni dettagliate:  
**www.radioprotezione.com**

Tariffe in convenzione

**CONTROLLI DI RADIOPROTEZIONE**

per contattarci: tel. 051.444533 - e-mail: info@radioprotezione.com  
fax 051.444531 - posta: via Stracciari, 2 40141 Bologna